

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 13 gennaio 2011, a Milano

tra

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Banca CR Firenze S.p.A.
Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.
Banca Popolare FriulAdria S.p.A.
Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.

e

le sottoscritte Organizzazioni Sindacali

premessò che

In data 17 febbraio 2010 Intesa Sanpaolo anche nella qualità di Capogruppo e Crédit Agricole S.A. hanno concluso un accordo per la necessaria finalizzazione a condizioni di mercato delle decisioni assunte dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

tali accordi sono relativi alle seguenti operazioni societarie:

- cessione da parte del Gruppo Intesa Sanpaolo di complessive 96 filiali (e relativi distacamenti/sportelli di supporto) appartenenti a Intesa Sanpaolo, Cassa di Risparmio del Veneto e Banca CR Firenze alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e alla Banca Popolare FriulAdria.
- cessione da Banca CR Firenze del pacchetto azionario di controllo della Cassa di Risparmio della Spezia alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza;

➤ i Consigli di Amministrazione delle suddette Banche cedenti e cessionarie hanno successivamente approvato le descritte operazioni societarie, dando quindi corso agli adempimenti necessari per la loro finalizzazione;

➤ le suddette Società (cedenti e cessionarie) con la lettera del 24 novembre 2010 - che qui si dà per integralmente trascritta, ivi compreso il relativo allegato - hanno provveduto a fornire alle competenti Organizzazioni Sindacali le comunicazioni/informative previste per le singole fattispecie dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, avviando la procedura relativa ai trasferimenti di rami d'azienda;

➤ su richiesta delle medesime OO.SS.LL. è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali, in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati, il cui rapporto di lavoro verrà trasferito dalle Banche cedenti alle Banche cessionarie;

➤ con le OO.SS. è stata altresì effettuata la verifica ex articolo 15, comma 7, CCNL 8 dicembre 2007 relativa alla ricordata cessione di pacchetto azionario;

➤ nell'incontro odierno, dopo un approfondito esame di tutte le tematiche inerenti la cessione del ramo di azienda, hanno definito e concluso le relative procedure di legge e di contratto, convenendo la seguente disciplina economico-normativa da applicarsi a tutti i rapporti di lavoro ceduti con efficacia giuridica dei singoli trasferimenti di rami d'azienda dalle Banche cedenti (Intesa Sanpaolo, Banca CR Firenze, Cassa di Risparmio del Veneto a Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e Banca Popolare FriulAdria);

si conviene quanto segue

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di Accordo.

Art. 2

Dalla data di efficacia giuridica delle cessioni la titolarità dei rapporti di lavoro del personale ceduto prosegue, senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della Banche cessionarie con la conservazione di tutti i diritti che ne derivano ai sensi di legge.

Dalla data di cui sopra le Banche cessionarie applicheranno al personale ceduto la contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore del credito tempo per tempo vigente, nonché tutte le normative nazionali di

UICCA
 SILCEA
 Banca CR Firenze
 Cassa di Risparmio del Veneto
 Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza
 Banca Popolare FriulAdria
 Cassa di Risparmio della Spezia
 OO.SS.LL.

Augusti

Albani

Manzoni

ABCRI Banca di Roma

FABI Banca di Sicilia

Usl credito

Intesa Sanpaolo 2.10.2010 disposizioni attuative art. B) e le relative dinamiche in essere al momento della cessione, presso le cedenti.

B) Fondi pensione a prestazione definita

Per i dipendenti interessati dal trasferimento d'azienda, aderenti al giorno precedente la data di efficacia giuridica a Fondi Pensione a prestazione definita si prevede quanto segue:

1. se iscritti alla Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell'Istituto Bancario Sanpaolo di Torino, saranno applicate le previsioni di cui all'art. 41 bis dello Statuto della Cassa medesima;
2. se iscritti al Fondo pensioni per il Personale del Banco di Napoli - Sezione A, saranno applicate le previsioni di cui al comma 4° dell'art. 29 dello Statuto del Fondo medesimo;
3. se iscritti al Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze saranno applicate le previsioni di cui al 3° comma dell'art.12 del vigente Statuto della Cassa medesima.

Le Banche cessionarie, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n.252/2005 (art.8 c.9), destineranno alla linea garantita del Fondo Pensione Gruppo Cariparma FriulAdria il TFR del Personale ceduto che, al giorno precedente la data di efficacia giuridica delle cessioni, non abbia fornito alcuna indicazione in merito.

Art.7

Nei confronti del personale ceduto, ferme restando le garanzie di legge e di contratto vigenti in materia di mobilità territoriale, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e Banca Popolare FriulAdria, compatibilmente con le proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive, si impegnano a non disporre trasferimenti oltre i 30 chilometri dalla attuale unità produttiva sino al 31 dicembre 2011.

Art.8

Le Banche cedenti verseranno a favore del personale interessato, contestualmente all'ultima retribuzione utile e secondo la disciplina degli accordi vigenti in materia di premio di anzianità/fedeltà, i ratei maturati al giorno precedente la data di efficacia giuridica delle cessioni, del/i premio di anzianità/fedeltà eventualmente spettanti.

A decorrere dalla data di efficacia giuridica delle cessioni al personale ceduto sarà riconosciuto dalle cessionarie il premio di anzianità/fedeltà secondo le norme vigenti tempo per tempo presso le stesse. Ai fini del computo dell'anzianità utile a tale scopo sarà convenzionalmente considerato il periodo di servizio maturato presso le cedenti mentre ai fini economici sarà considerato esclusivamente il periodo di servizio prestato presso le cessionarie.

Art.9

Le cessionarie assicureranno al personale ceduto il mantenimento dei finanziamenti per i mutui ed i prestiti già erogati o già deliberati ovvero in corso di delibera, alle condizioni e misure in essere presso le cedenti alla data della cessione. Per la successiva erogazione di agevolazioni finanziarie nonché per le condizioni di conto corrente, dalla data di efficacia giuridica si applicherà quanto previsto in materia presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e Banca Popolare FriulAdria.

Art. 10

Per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex art. 94 (6° comma) CCNL 8 dicembre 2007 relative al personale interessato, le cessionarie subentrano in tutte le posizioni di debito / credito maturate presso le Banche cedenti fino al giorno precedente la data di efficacia giuridica.

Art.11

Il personale ceduto con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze delle cessionarie il contratto part time già in essere alla data della cessione, alle stesse condizioni pattuite.

Art. 12

Le Banche firmatarie favoriranno la pronta integrazione e valorizzazione professionale del personale complessivamente ceduto ricorrendo a un'adeguata formazione, anche al fine di consentire un utilizzo corretto di procedure diverse rispetto a quelle delle Banche cedenti. Le Parti convengono sulla opportunità che le predette risorse siano inserite in appositi programmi di riconversione e di riqualificazione professionale finanziabili anche attraverso le prestazioni ordinarie erogabili dal Fondo di Solidarietà del settore del credito istituito con D.M. 158/2000 (art 5, comma 1, lettera a) punto 1). All'uopo, saranno perciò predisposti mirati

Intesa

Cariparma

Cariparma

Cariparma

Cariparma

Cariparma

Cariparma

UICA, Popol, SANFUB, FIBA, SILCEA, P. SEC, and other handwritten signatures and stamps.

introdurre presso il Gruppo Cariparma FriulAdria la tipologia contrattuale dell'apprendistato professionalizzante.

Lavoro a tempo parziale

Facendo seguito alla specifica Raccomandazione delle OO.SS. in materia e ad integrazione di quanto disposto dall'art. 11 del citato Verbale di Accordo, si precisa che su espressa richiesta del personale con contratto a tempo parziale in scadenza entro il 30.9.2011, le cessionarie rinnoveranno detti contratti di lavoro a tempo parziale per un ulteriore periodo di 6 mesi. Resta confermata altresì la necessaria attenzione gestionale affinché il processo di armonizzazione degli orari di lavoro a tempo parziale possa avvenire - ove previsto - con opportuna tempistica e gradualità.

Trattamento di pendolarismo

Al personale ceduto saranno mantenute sotto la voce " indennità di disagio", sino alla loro naturale scadenza, le indennità di c.d. "pendolarismo" attualmente percepite perdurando le situazioni da cui hanno tratto origine.

Giorni aggiuntivi di permesso retribuito

Le cessionarie riconosceranno al personale ceduto proveniente da Cassa di Risparmio del Veneto destinatario delle disposizioni mantenute con l'Accordo del 18.3.2008 in materia di permessi retribuiti aggiuntivi (Appendice 1 - articolo I), un giorno aggiuntivo alle ex festività spettanti da CCNL a medesimo titolo.

Distinti saluti.

Banca Popolare FriulAdria S.p.A.

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.

VILCA

SINFUB

FIPA CISC

FABI

Fisac

USI credito

locali